

# Il risarcimento del danno da fumo passivo nel diritto civile

## *Compensation for second hand smoking damage in civil law*

Valentino Gardi

---

### Riassunto

Il danno da fumo passivo rappresenta una tematica ampiamente discussa dal punto di vista medico-scientifico, ma ancora poco sviluppata dal punto di vista giuridico. In questo articolo si cercherà, pertanto, di affrontare l'argomento in tale prospettiva, dando conto dello stato del dibattito sia nella dottrina che nella giurisprudenza. Verranno esaminati gli aspetti più pregnanti del riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del fumo passivo dando conto delle difficoltà, agevolmente superabili nel diritto civile, in ordine alla prova della relazione eziologica tra l'evento e il danno. In più verrà dato ampiamente conto degli obblighi e delle responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dal mancato rispetto della normativa sul fumo nell'ambiente di lavoro. Infine si fornirà una panoramica sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di danno giuridico da fumo passivo, con la fondamentale sentenza contro l'azienda pubblica Rai fino alle pronunce più recenti, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia (Direttiva 2014/40/UE e d.lgs. n. 6 del 2016).

**Parole chiave:** Risarcimento del danno, fumo passivo, relazione eziologica evento-danno, bilanciamento interesse contrapposto, nesso di causalità.

### Abstract

*This article covers a debated topic in Italy: the compensation for damage due to secondhand smoke, from a juridical perspective. The following text will cover the issue from the point of view of both the doctrine and the jurisprudence. It will start by defining the category of the "mass toxic tort". The text will then proceed on discussing the relation and controversy between the individual's right of smokers to smoke opposed to the rights of non-smokers not to smoke. Moreover, the article will analyse difficulties of the deciding process for the right compensation de quo due to the injured party. We will also talk about the responsibility of the employer when he/she damages his/her own workers in the working environment. In the end, we will illustrate a panorama of the jurisprudence's evolution, regarding damages caused by secondhand smoke, with particular attention to the Rai sentence and to the most recent cases, under the light of the recent laws (Direttiva 2014/40/UE and D.lgs. n. 6/2016).*

**Keywords:** *Reparation damage, second-hand smoke, causative connection between event and damage, the equilibrium between the opposed appeal, causality link.*

### Introduzione

Il fumo passivo o "sidestream smoking" è una di quelle situazioni esterne, di flusso negativo, causate da prodotti da fumo, come per esempio le sigarette. Tale fattispecie concerne l'inalazione involontaria di fumo da parte di soggetti non fumatori. Alcuni studi effettuati nel corso della fine degli anni Ottanta hanno

dimostrato che, per molti versi, il fumo passivo presentava un'anima addirittura più nociva del fumo assunto volontariamente dal soggetto: nello specifico si osservava che il fumo passivo sviluppato a temperature più ridotte rispetto al fumo attivo, tendeva ad avere una concentrazione maggiore di tossine rilevate nel fumo di sigaretta [1].

Acclarata l'estrema dannosità del fumo passivo per la salute di coloro che (con)vivono loro malgrado a stretto contatto con dei fumatori, ci si è chiesti come assicurare loro una tutela adeguata e, nel caso in cui non fossero riusciti a sfuggire alle conseguenze nefaste dell'esposizione al fumo altrui, se potessero almeno vantare un qualche tipo di pretesa risarcitoria.

Dal punto di vista della tutela, uno dei successi chiave è stato raggiunto nel 2003 dallo Stato italiano con l'inserimento del divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, portato a compimento dalla c.d. legge Sirchia, all'art. 51. Attualmente in Italia è possibile fumare solo nei luoghi aperti (giardini, stadi, etc.) o nei luoghi parzialmente aperti (gallerie, portici, etc.).

Più di recente l'Italia ha, inoltre, recepito con il d.lgs. n. 6 del 2016 la direttiva n. 40/2014 dell'UE, circa il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la lavorazione, la presentazione e la vendita di prodotti di tabacco o altri prodotti correlati al fumo.

La direttiva UE, nella sua completezza, ha il merito di aver esteso le tutele per i soggetti esposti al fumo passivo, in particolare dei più giovani: sono stati infatti introdotti nuovi e importanti divieti di fumo, all'interno delle auto, in presenza di soggetti minori o donne in stato di gravidanza, e nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria.

### Il bilanciamento dell'interesse contrapposto

Occorre evidenziare che imporre la sopportazione del fumo ad altri soggetti è al pari di ogni altra tecnica di induzione al fumo, un atto di violenza fisica e morale, visto e constatato che questa dipendenza fa subire, indirettamente, gli effetti nocivi ai soggetti presenti *in loco*. Questo comportamento sociale, pertanto, travolge l'integrità fisica e salutare della persona umana [2,3]. La liceità di consumare prodotti da fumo sembra costituire l'oggetto di una "volontà" negativa per il fumatore; in quanto, nell'esercizio della stessa, il soggetto non potrebbe pretendere nulla né dalla pub-

blica autorità né dai soggetti esposti, se non una semplice "permissone" nel rispetto della legge. In assenza di un interesse meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico e dato il carattere socialmente dannoso e spesso mortale del fumo, il fenomeno anche se ritenuto potenziale, e rilevante fonte di danno, risulta confinato nel *non iure* piuttosto che nel *contra ius*. La mancanza di materiale valido che dimostri l'utilità nella pratica del fumo, rende molto complessa per l'interprete la possibilità di operare un bilanciamento fra interessi, con la conseguenza che il giudizio dell'interprete non potrà che rilevare gli effetti nocivi e pregiudizievoli del fumo sulla salute umana individuale e collettiva [4].

Ove sia dimostrato che il consumo dei prodotti da fumo sia tale da determinare un danno reale alla salute altrui, il giudicante non potrà che ritenere primaria la salute dell'individuo, quale diritto fondamentale, così come sancito all'art. 32 della Costituzione; con tutte le implicazioni in termini di attribuzione della responsabilità e del risarcimento del danno.

### Inquadramento giuridico della questione

Giuridicamente il danno da fumo passivo rientra nella categoria dei cc.dd. *mass toxic torts*: con questo termine ci si riferisce a delle ipotesi di danni, e responsabilità, per l'assunzione-esposizione, da parte di un soggetto, ad agenti tossici o materiali e sostanze di natura biochimica, radioattiva, con la conseguenza di gravi effetti eziopatologici sull'organismo [5-9].

Tale tipologia di illecito va ricondotta a una duplice ipotesi: la prima concernente i danni derivanti dal consumo di beni con effetti di natura tossica, le cui consumazione e produzione portano danni rilevanti per la salute; la seconda ipotesi riguardante i danni conseguenti allo svolgimento di attività, lavorative o simili, caratterizzate dall'esposizio-

ne dei soggetti a sostanze nocive. Nella fattispecie concreta dell'illecito "di massa" possono presentarsi due distinte situazioni: *in primis* una che riconduce il fenomeno a un episodio di natura extra-contrattuale, che cagiona un danno alla salute a una pluralità indeterminata di soggetti; *in secundis*, una situazione, cumulativa rispetto alla prima, dove vicino all'estensione quantitativa dei soggetti danneggiati, si collocano ulteriori requisiti, come per esempio il tipo di danno subito dagli indeterminati soggetti, ovvero l'accertamento di un effettivo nesso di causalità tra l'azione della sostanza nociva e il danno sofferto [10].

La definizione di *mass torts* può condurre, a sua volta, all'analisi di tre diversi tipi di danno: eventi singoli da cui derivano contemporaneamente lesioni a una pluralità di soggetti (cc.dd. *mass accidents*), come per esempio incidenti aerei ovvero disastri naturali di natura colposa [11]; eventi che causano un danno rilevante diffuso, localizzato in una determinata area geografica, provocato da sostanze tossiche (cc.dd. *pollution mass torts*); esempio, tristemente noto, quello del disastro nucleare di Černobyl' [12]; infine, lesioni a catena cagionate da un prodotto difettoso (cc.dd. *product liability mass torts*); a titolo esemplificativo si rilevano i casi del fumo, dell'amianto, dei farmaci difettosi, dei campi elettromagnetici (CEM).

Il danno da fumo passivo rappresenta un grave danno alla salute, così come lo rappresentano i danni dovuti all'esposizione ad altre sostanze chimiche nocive (come per esempio al cromo, al PM10, etc.). L'individuazione dei medesimi danni è assai ardua per l'interprete, in quanto nel compimento di tali azioni subentrano difficoltà che riguardano principalmente l'esatto accertamento del processo eziopatologico della malattia, la quale varia a seconda della tipologia di sostanza dannosa esaminata.

Per danno da fumo, nell'ordinamento giuridico, si intende l'insieme di tutte le questioni in cui si rilevano delle situazioni dove l'esposizione al fumo di tabacco cagiona un danno alla salute; si può, al riguardo, distinguere tra danno derivante da fumo attivo, danno da fumo passivo (dove i soggetti danneggiati hanno inalato, contro la loro volontà, le emissioni altrui) [13], danno da fumo di terza mano (che è quello che viene assorbito dall'ambiente dopo essersi depositato su abiti, capelli, pelle, suppellettili e arredi di ambienti confinati) [14], e, infine, col termine di più recente acquisizione si può parlare anche di danno da fumo di "quarta mano" [15,16], che, con un forte impatto ambientale, concerne l'inquinamento tossico causato dalle innumerevoli cicche di sigarette disperse ogni giorno nell'ambiente. Risulta quindi evidente come il danno da fumo ricopra una moltitudine di casistiche variegata talvolta di estrema complessità.

Occorre porre in un ruolo primario, nell'inquadramento giuridico del danno *de quo*, l'accertamento da parte dell'interprete del c.d. nesso di causalità tra l'evento e il danno, e in particolare l'applicazione del criterio del "più probabile che non" e dei principi della causalità addizionale, cumulativa e della equivalenza delle concause ex art. 41 codice penale (c.p.), il quale disciplina il "concorso di cause", che si manifesta quando una pluralità di condotte o situazioni appaiono idonee a produrre l'evento nocivo verificatosi.

Il nesso di causalità può essere definito come quel nesso eziologico tra un determinato evento (esercitato da un'azione umana o naturale), e il verificarsi di una determinata conseguenza, che assume rilievo per l'ordinamento giuridico [17]. Il codice civile non si esprime circa la definizione di causalità, ma si limita a prevedere attraverso l'art. 2043 c.c., che un danno ingiusto debba essere cagionato da un fat-

to illecito, e chi ha commesso il fatto sia obbligato al risarcimento; come può avvenire quando un soggetto per un lungo periodo, per esempio in un luogo, inala il fumo di tabacco esalato dai suoi colleghi di lavoro, sviluppando una grave patologia; questo soggetto, a causa di questo evento dannoso, avrà diritto a un risarcimento. La determinazione del risarcimento trova disciplina dall'art. 1223 c.c. Il problema del nesso causale rileva che all'art. 2043 c.c. utilizzando il termine "cagiona" ci si rifà a un primo nesso definito di causalità materiale (principio della *condicio sine qua non*, etc.); invece gli art.

nale vige la regola "dell'oltre ogni ragionevole dubbio"; nel diritto civile prevale la regola del c.d. "più probabile che non" [18-20]; applicando un principio in termini di probabilità logica. Nel caso di dover dimostrare che il fumo passivo subito da un soggetto, per molti anni, sia stato la causa della morte dello stesso, sarà da dimostrare come dalla dottrina ivi citata che, il fumo inalato dal soggetto passivo, sia stato l'elemento che ha causato l'insorgere della morte, attraverso una patologia; manifestandosi pertanto l'esistenza del nesso causale tra l'evento (il fumo inalato) e il danno (la morte del soggetto).



1123, 1225 e 1227 c.c. rilevano un nesso inerente alla c.d. causalità giuridica (principio della regolarità causale), che ha lo scopo di rinvenire i profili di esistenza e ampiezza dei pregiudizi relativi all'evento dannoso cagionato.

Infine, è giusto affermare che riguardo alla prova del nesso di causalità, come potrebbe avvenire nel caso di un risarcimento per danni da fumo passivo, l'elemento che tende a differenziare in modo evidente il settore civile *de quo* da quello penale è quello del c.d. standard probatorio richiesto: nel diritto pe-

Nel diritto vivente, concernente le aule giudiziarie, uno dei procedimenti più recenti contro un'azienda pubblica per i danni da fumo passivo, subiti da una propria lavoratrice, è del 2016, dove è stato statuito che il datore di lavoro risponde del danno subito dal dipendente a causa della nocività dell'ambiente lavorativo (Corte di Cass., sez. Lavoro, 03/03/2016 n. 4211). Nello specifico la dipendente, oltre ad aver dovuto subire un demansionamento disciplinare, era stata soggetta a una perdurante esposizione al fumo altrui sul luogo di lavoro;



la Suprema Corte di Cassazione, in quella occasione, ha chiarito che il datore di lavoro non va esente da responsabilità nel caso in cui si sia limitato a impartire direttive generiche e non abbia assicurato la salubrità dell'ambiente di lavoro controllando adeguatamente che fosse rispettata la normativa anti-fumo; secondo la Suprema Corte, infatti, sul posto di lavoro devono valere criteri di diligenza più stringenti, rivestendo il datore una vera e propria posizione di garanzia. Emblematico è stato anche il caso processuale contro la Regione Sicilia che, nel 2017, è stata condannata dal Tribunale civile di Palermo, con la sentenza n. 2227, a un risarcimento pari a un milione e mezzo di euro, per la morte di una dipendente che per anni era stata costretta a inalare il fumo passivo dei propri colleghi sul luogo di lavoro, finendo con lo sviluppare una neoplasia polmonare.

Da ultimo la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con l'Ordinanza del 9 gennaio 2019, n. 276, che ha condannato in via definitiva Poste Italiane a risarcire i danni subiti a causa del fumo passivo da un proprio dipendente; la vicenda processuale riguarda un ex dipendente, non fumatore, di Poste Italiane, che per oltre quattordici anni era stato esposto al fumo passivo nel proprio ambiente di lavoro, e che aveva finito, quindi, con lo sviluppare una neoplasia dell'apparato respiratorio. Tale patologia, secondo i medici, sarebbe stata la conseguenza proprio dell'esposizione prolungata al fumo passivo sul luogo di lavoro. In questa pronuncia della Corte di Cassazione è stato, quindi, confermato il nesso di causalità tra l'evento e il danno per il soggetto. Questa è l'ennesima prova di come il danno da fumo passivo possa "immergersi" in scenari quanto più quotidiani, anche in un semplice luogo di lavoro, per non parlare della quotidianità abitativa delle famiglie.



### Le difficoltà in ordine alla prova della relazione eziologica evento-danno

Nel dover dimostrare la connessione eziologica tra fumo passivo e pregiudizio, si va a configurare un'ipotesi di danno ingiusto [21]. Fin da subito è evidente, nel raffronto del danno da fumo passivo con il fumo attivo, che nel primo non si rilevano particolari problematiche in ordine al profilo (ruolo) e all'incidenza della condotta del soggetto danneggiato nella produzione dell'illecito.

Nelle situazioni ove la vicenda dannosa sia caratterizzata anche dalla spontanea volontà e consapevole assunzione del rischio dalla vittima, si qualifica una responsabilità bilaterale, e l'incognita del problema si rifà all'accertamento della relazione eziologica tra evento e pregiudizio, da cui discende l'individuazione del soggetto responsabile e l'imputazione della conseguente responsabilità.

zione del soggetto responsabile e l'imputazione della conseguente responsabilità.

Rispetto al fenomeno del fumo attivo sarà più complesso l'accertamento dell'efficienza dell'esposizione al fumo altrui, quale causa determinante del danno alla salute lamentato, con un'ulteriore difficoltà in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili nel caso concreto. Partendo da una posizione riguardo i profili oggettivi da accertare, è evidente che l'accertamento dell'incidenza del fumo, nella eziopatogenesi della malattia, mostra da subito le incertezze tipiche di un danno da sostanza tossica, in quanto non è provocato dal consumo diretto dell'oggetto dannoso (sigaretta, sigaro, etc.), ma dall'esposizione involontaria dell'altrui consumo. Ciò conferma di essere in presenza di un danno reale da sostanza tossica, anche senza la



volontarietà del soggetto, oltre che per quanto è stato riportato, con dati clinici e scientifici, già dalla fine degli anni Ottanta quando fu dimostrato che i soggetti sani non fumatori, esposti acutamente al fumo, lamentavano sintomi clinici di vario genere (irritazioni oculari, emicranie, tosse, etc.), e fu ritenuto, fin da quegli anni, che gli effetti dell'esposizione cronica differivano sensibilmente a seconda dell'età del soggetto [22].

Ritornando al caso specifico, in riferimento alla difficoltà in ordine alla prova delle modalità in cui si è svolta l'esposizione nel caso concreto, l'impossibilità di accertamento di una connessione causale, senza ricorrere a modelli matematici i quali variano a seconda di eventi non prevedibili, comporta la necessità di un'elaborazione di campioni che al *quantum* del consumo per la determinazione dell'incidenza statistica del danno stesso sostituiscono la durata e la modalità dell'esposizione.

A tal proposito la complessità è evidente, visto che risulterebbe più naturale e semplice stabilire una relazione tra il consumo diretto di sostanze da fumo e le patologie lamentate rispetto alle stesse malattie e l'esposizione al fumo di altri. Tutto ciò è giustificato dal fatto che il *quantum* dell'inalazione di fumo passivo dal soggetto appare legato al *quomodo* della stessa inalazione, risultando assai complicata la determinazione di un'incidenza causale, anche per difficoltà di ricorrere a elementi di natura presuntiva.

Inoltre, è importante constatare che le difficoltà sono immutate ove si analizzi la situazione sotto il profilo soggettivo. Il quesito primario da porsi, a tal proposito, sta nell'individuazione di chi, tra i soggetti concorrenti nella faccenda, possa ritenersi come il responsabile del danno subito dal soggetto attore. Ancora una volta, come nel caso affrontato in tema di risarcimento di danno da fumo di sigaretta attivo, torna in ausilio il già citato art. 2043 c.c., dove come soggetto responsabile dovrebbe ritenersi l'autore

materiale dell'illecito, che nel caso di specie sarebbe proprio lo stesso soggetto fumatore.

Al pari delle sentenze precedentemente citate, nel 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha dimostrato "tolleranza zero" verso il danno da fumo passivo, considerando il datore di lavoro responsabile, e nel caso concreto condannando la Rai (tv pubblica) a risarcire, con circa 32.000 euro, un ex dipendente, in pensione, per danni biologici e morali [23]. In queste argomentazioni giuridiche sembra aver trovato più riscontro, dai Tribunali, l'azione verso chi detiene un potere conformativo dell'attività del fumatore attivo o passivo ovvero sia responsabile della salute, sicurezza dei lavoratori e degli ambienti ove si svolge l'attività degli stessi lavoratori.

A tal proposito avendo analizzato pienamente le difficoltà che si presentano, all'interprete e al giurista, in ordine alla prova della sussistenza della relazione eziologica evento-danno, sia in base a profili oggettivi o soggettivi da accertare, sembra doveroso soffermarsi nel prossimo capitolo sulla dissertazione in tema di responsabilità del datore di lavoro nell'adempimento del potere-dovere di sicurezza, controllo e salvaguardia dell'ambiente di lavoro e gli obblighi verso gli stessi dipendenti (soggetti passivi del fumo), a lui riconducibili.

### **Profili di responsabilità: il datore di lavoro e il potere-dovere di sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come argomentato precedentemente, è risaputo esserci una vera e propria incertezza circa l'origine e la genesi della moltitudine di situazioni in cui il danno da fumo si manifesta.

In tale visione giuridica risulta prevalere l'azione del c.d. *second hand smoker* nei confronti del responsabile della sicurezza e salubrità degli ambienti, dove i lavoratori svolgono la propria attività. Questa ipotesi risulta più estesa di

quella riconducibile al mero rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, incorporando in sé ogni fatto ove il titolare del potere di organizzazione, controllo e salvaguardia dei luoghi, in cui si realizza l'esposizione volontaria al fumo altrui, non assume misure idonee a impedire il danno; tale fattispecie ipotetica risulta per l'appunto la più ricorrente [24,25]. Al fine di definire i profili di responsabilità dei soggetti aventi i poteri, ivi definiti, è necessario compiere un'analisi storica. Tra i primi decreti vi fu il d.P.R. 24/04/1955, n. 547, attraverso il quale fu posto in essere il divieto di fumare nei luoghi aventi un particolare rischio, in riferimento al loro fine lavorativo; un altro decreto importante fu il d.P.R. 09/04/1959, n. 128, con cui fu posta la restrizione al consumo di oggetti da fumo in luoghi sotterranei (quali per esempio cave o miniere). La tutela del soggetto non fumatore lavoratore inizialmente fu attuata solo ai sensi del già citato art. 2043 c.c., in quanto tale articolo interpretato in concomitanza con l'art. 32 della Cost., permetteva al soggetto danneggiato non fumatore di agire verso il soggetto fumatore a titolo di risarcimento danni, causati alla propria persona, dall'esposizione allo stesso fumo passivo [26]. Trattare e ascrivere una tutela unicamente tramite l'articolo 2043 c.c. consentiva, però, di giungere solamente a un risarcimento di danni eventualmente cagionati, e non favoriva una tutela ai soggetti passivi con l'obbligo di adozione, in capo al datore di lavoro, delle necessarie misure preventive. Questa tutela totale, tanto "sperata", giunse a compimento negli anni Novanta quando l'orientamento dottrinale e giuridico ricondusse alla tutela dei soggetti non fumatori, e in particolare dei lavoratori, nell'ambito dell'art. 2087 c.c. (*tutela delle condizioni di lavoro; [1]. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare*

*l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*); analizzato correlatamente con lo stesso art. 32 della Costituzione.

Attraverso questo combinato disposto dei due articoli è sorto un diritto soggettivo alla salute dei lavoratori, ovvero il diritto alla salubrità dell'aria respirata nei luoghi lavorativi, con la susseguente imposizione di obblighi di prevenzione in capo al datore di lavoro. L'art. 2087 c.c., applicabile anche in casi non ancora espressamente previsti dal legislatore, prevede una sorta di implicito dovere di sicurezza sia verso i soggetti non fumatori lavoratori, sia verso i soggetti non fumatori comuni. Per di più il citato articolo è azionabile non solo *ex post* per il ristoro dei danni prodotti dalla violazione del medesimo obbligo, ma anche *ex ante* per ottenere che il datore di lavoro adempia alle tutele necessarie.

Sulla base della responsabilità datoriale è importante ricordare che gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro non cessano di avere efficacia con la semplice predisposizione delle misure di sicurezza, ma si materializzano concretamente anche con l'attività di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione da parte dei prestatori di lavoro. Infine, è lecito dire che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure idonee a preservare l'integrità psico-fisica dei propri lavoratori, e ha l'effetto di espandere la sfera di tutela possibile, in quanto prescinde dalla considerazione, e dalla prova di un danno effettivamente subito [27].

In totale corrispondenza con l'argomento trattato in questa sede, è opportuno citare un intervento legislativo di notevole importanza, per i lavoratori: nel 2008 il d.lgs. n. 81 ha posto l'obbligo in capo al datore di lavoro di adottare ogni intervento idoneo, al fine di prevenire qualsiasi possibile danno cagionato dal fumo passivo ai soggetti non fumatori (e non), sul luogo di lavoro; tale norma prevede, innanzitutto, l'adozione di misure generali di prevenzione del fumo,

per finalizzare l'abbassamento e l'eliminazione del rischio correlato all'inalazione della sostanza nociva stessa. Inoltre, è chiaro che la norma *de qua* abbia reso più semplice l'onere della prova.

Per comprendere quanto sia importante trattare il danno da fumo passivo, con particolare intenzione anche all'ambiente lavorativo, è fondamentale ricordare che all'interno dell'Unione Europea, nel 2002, sono deceduti circa 7.300 soggetti adulti, di cui circa 2.800 non fumatori, a causa dell'esposizione al fumo passivo di tabacco diffuso nei luoghi di lavoro [28]; più specificamente, inoltre, è emerso che il rischio di carcinoma polmonare era maggiore del 50% per i soggetti che lavoravano in ambienti lavorativi di ristorazione dove era legale fumare, rispetto a quelli non esposti al fumo [29].

## Conclusioni

Solo negli ultimi tempi il danno da fumo passivo sembra potersi inquadrate anche nell'ambito giuridico. Inoltre sono venuti alla ribalta nuovi strumenti finalizzati all'assunzione del fumo, quali per esempio le sigarette elettroniche e vaporizzatori di varie specie. L'esposizione ai vapori di questi oggetti porta a rischi concreti per la salute umana; soprattutto per le alte concentrazioni di metalli pesanti che si disperdono nell'ambiente. Questi strumenti di consumo non ricadono nell'ambito di operatività dei divieti attualmente vigenti, al di là di alcune specifiche aree (accuratamente segnalate) e dei mezzi di trasporto, come per esempio sui treni, ove all'interno dei vari regolamenti è previsto il divieto di fumo oltre che per le sigarette comuni, anche per le sigarette elettroniche.

È quanto più auspicabile che vengano posti in essere, da parte del legislatore e delle Istituzioni, interventi legislativi validi e concreti, con lo scopo di tutelare la salute dei soggetti esposti al vapore di questi oggetti; il tutto per non rendere vano tutto il lavoro fatto finora, sia

dal legislatore sia dalla giurisprudenza. Evitando, inoltre, di esporre i soggetti passivi a nuovi fattori di rischio per la salute.

Gli stessi medici, che dovrebbero essere portatori di salute e sanità, fumano in grande numero in Italia [30]; noncuranti non soltanto dei danni che si auto-provocano, ma soprattutto dell'esempio sociale e globale che trasmettono ai cittadini, fumatori o no. Giuridicamente la questione *de qua* è ancora molto dibattuta a livello sia dottrinale che giurisprudenziale.

È necessario che la nuova normativa del d.lgs. n. 6 del 2016, sul divieto di fumo, esteso anche nelle pertinenze ospedaliere, sia rispettata sia dai pazienti sia dagli stessi medici; e così che si riesca a bandire il fumo, *in toto*, in tutti i luoghi di cura.

È evidente, purtroppo, che la libertà di autodeterminazione è fortemente menomata in misura variabile a seconda dell'età a cui si è iniziato a fumare e del tempo trascorso dall'inizio di questa dipendenza. Occorre mettere in evidenza il fatto che questi soggetti dipendenti non sono soli, ma che vi sono migliaia di associazioni, che lottano quotidianamente, mettendoci anche la faccia, contro il fenomeno del tabagismo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Grazie a loro, ai medici coscienti e ai milioni di volontari in tutto il mondo, la speranza di curare i soggetti fumatori da questa dipendenza, e portare la conoscenza circa i danni medici, psichici, sociali e giuridici del fumo agli occhi del mondo intero, può avere ancora speranza.

[Tabaccologia 2020; 2:26-32]

---

### Valentino Gardi

Dottore in giurisprudenza,  
Università di Bologna  
Specializzando in professioni legali,  
Università degli Studi di Firenze  
✉ [valentino.gardi@unibo.it](mailto:valentino.gardi@unibo.it)

► *Disclosure: l'autore dichiara l'assenza di conflitto d'interessi.*

## Bibliografia

1. Surgeon General, USDHHS, cit., 1986.
2. Nazzaro D. Il diritto di non fumare. *Giur It* 1997;1:109.
3. Nazzaro D. Il divieto di fumare: un aspetto "minimalistico" della tutela della salute? *Giur It* 1997;IV:244-51.
4. Baldini G. Il danno da fumo, cap. 4° 1. Fumo attivo vs fumo passivo, Collana: Consumatori Oggi, 20. Edizioni Scientifiche Italiane: Napoli 2008.
5. Ponzanelli G. La responsabilità civile. Il Mulino: Bologna 1992.
6. Monateri PG. La responsabilità nei mass torts, in *Responsabilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.)*. Torino, pg. 195 ss., 1998.
7. Baldini G. Il danno da fumo. Il problema della responsabilità nel danno da sostanze tossiche, Collana: Consumatori Oggi, 20, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.
8. Rheingold P. *Toxic Torts Tort Actions for cancer and Lu*, Association of Trial Lawyers, Washington, 1977.
9. Gold S. Causation in toxic torts: burdens of proof, standards of persuasion and statistical evidence. *Yale L.J.* 1986;96: 376-402.
10. Ponzanelli G. La responsabilità civile. Mass torts nel diritto italiano. Il Mulino: Bologna 1992, pg. 174.
11. Monateri G. La responsabilità nei mass torts, in *Responsabilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.)*. Torino 1998, pg. 197 ss.
12. Monateri G. La responsabilità nei mass torts, in *Responsabilità civile (Trattato di Diritto Civile Sacco R.)*. Torino 1998, pg. 195 ss.
13. Woodward A, Laugesen M. How many deaths are caused by second hand cigarette smoke? *Tob Control* 2001;10:383-8.
14. Ramirez N, Ozel MZ, Lewis AC, Marce RM, Borrull F, Hamilton JF. Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. *Environ Int* 2014;71:139-47.
15. Lombardi CC, Puca P. Le cicche di Sigaretta: da rifiuto tossico nocivo a risorsa per il green ecologic design Rimini, *Atti Ecomondo*, 2013. Green economy: Ricerca, Innovazione e Simbiosi industriale.
16. Thomas E, Novotny TE, Zhao F. Consumption and production waste: another externality of tobacco use. *Tob Control* 1999;8:75-80.
17. Capecci M. Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie "fatto illecito" a criterio di limitazione del risarcimento del danno. CEDAM: Padova 2005.
18. Bordon R. Il nesso di causalità. UTET Giuridica: Torino 2006.
19. Gorla G. Sulla c.d. causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze. *Rivista di diritto civile* 1954;II.
20. Realmonte F. Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno. Giuffrè: Milano 1967.
21. Corte Costituzionale, sentenza 202/91.
22. Caso G, Trecciano L. Quaderni di Selecta Paediatrica, la via del respiro: effetti da fumo passivo. Edizioni Mediche Italiane: Pavia 1987.
23. Cassazione Civile, 3 marzo 2016, n. 4211.
24. Consoli I. Il fumo passivo nei luoghi di lavoro e la responsabilità del datore di lavoro, nota a Cass. Civ. 16 novembre 2006, n. 24404, in *Il lavoro della giurisprudenza*, fasc. 6, pp. 585, 2007.
25. Cumani E. Responsabilità del datore di lavoro per esposizione a fumo passivo e infermità per causa di servizio, nota a Cass. Civ. 1611/2006, n. 24404.
26. Corte Costituzionale, 7 maggio 1991, n. 5002.
27. Lorenzi F. Il problema del fumo passivo, in *Studium Iuris*, n. 4, 469-475, 2004.
28. The Smoke Free Partnership. Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe. *European Respiratory Society Journals Ltd: Bruxelles (Belgio) 2006*.
29. Siegel M. Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects. *JAMA* 1993;270:490-3.
30. Ficarra MG, Gualano MR, Capizzi S, Siliquini R, Liguori G, Manzoli L, et al. Tobacco use prevalence, knowledge and attitudes among Italian hospital healthcare professionals. *Eur J Public Health* 2011;21:29-34.